



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0006046-29/11/2017-SC_CAL-T81-P

AL SINDACO
del Comune di
87016 Morano Calabro (CS)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 112/2017.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO



Delibera n. 112/2017



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Salamone	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere (Relatore)
Dott. Gian Luca Calvi	Consigliere
Dott.ssa Silvia Scozzese	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2017

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di

inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 65/2017 di questa Sezione, con la quale è stato richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione del **Comune di Morano Calabro (CS)**, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al rendiconto della gestione 2015;

ESAMINATE le controdeduzioni, a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione, e la documentazione trasmessa dal Comune di Morano Calabro, acquisita dalla Sezione al n. 4494/2017;

VISTA l'ordinanza n. 14/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore, Cons. Francesco Antonio Musolino;

FATTO E DIRITTO

Al 1 gennaio 2015 il Comune di MORANO CALABRO (CS) contava una popolazione di 4.655 abitanti.

Nell'esercizio finanziario 2015 ha avuto, come previsioni definitive di competenza generali, in entrata ed uscita, un importo di €. 11.077.521,81; a consuntivo ha registrato accertamenti di competenza complessivi pari ad €. 4.768.371,34 ed impegni di competenza totali pari ad €. 5.211.460,13.

L'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma

7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, vieppiu nella prospettiva dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016, nonché della salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, parametrato sui novellati articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.



Dalla documentazione trasmessa dal Comune e dall'esame del questionario relativo all'esercizio 2015 sono emerse le questioni che si espongono di seguito, in merito alle quali gli Organi in indirizzo sono tenuti a far pervenire i necessari chiarimenti ed elementi di integrazione.

3

Riaccertamento straordinario

In sede istruttoria è stata evidenziata l'iscrizione in bilancio 2015 di un FPV in entrata di € 953.554,05 anziché di € 1.071.738,78, secondo quanto determinato in sede di riaccertamento straordinario (Delibera di GC. n. 37 del 30 aprile 2015). L'ente ha motivato lo scostamento dei dati dichiarando che "è frutto di un errore interpretativo della norma", a causa del quale è stata inserita nel bilancio 2015 solo la quota del FPV in entrata utilizzata nell'esercizio 2015 (€ 139.430,03 parte corrente; € 814.124,02 parte capitale) e non anche quella utilizzata negli esercizi successivi al 2017 (€ 3.128,40 parte corrente; € 115.056,33 parte capitale). Con identica motivazione, l'Ente ha giustificato la discordanza degli accertamenti e degli impegni reimputati rinvenibili dalla premessa della Delibera G.C n. 37/2015

di riaccertamento straordinario, rispetto a quelli esposti nell'Allegato 5/1 della medesima delibera.

Quanto controdedotto dall'Ente non è ammissibile, in quanto i modelli 5/1 e 5/2 allegati al D.Lgs 118/2011 non lasciano alcun dubbio interpretativo in merito alla determinazione e all'iscrizione del FPV in entrata dell'esercizio 2015 e successivi. Invero, l'allegato 5/1 al D.Lgs. 118/2011 di determinazione del FPV nel bilancio di previsione 2015/2017 a seguito del riaccertamento straordinario, riporta palesemente l'importo del FPV da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015 al rigo 3 del precitato modello. Anche la nota 2 dell'allegato 5/2 al D.Lgs. 118/2011, riguardante il risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario, riporta testualmente che il fondo pluriennale vincolato *"Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015."*

In definitiva, nessuna interpretazione doveva essere posta alla base della determinazione al 01.01.2015 del FPV in entrata del bilancio 2015, poiché consiste nella differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati se positiva (principio contabile applicato punto 9.3 - n.3), il cui ammontare complessivo viene generato da una mera somma aritmetica del FPV di parte corrente e di parte capitale.

Ne deriva che il bilancio 2015 del Comune di Morano Calabro non rispecchia il principio di continuità ed attendibilità proprio del bilancio, in quanto i dati contabili determinati e trasposti dalla fase del riaccertamento straordinario al bilancio 2015, non sono stati rilevati e rappresentati con correttezza nella successione del tempo ed in tutti i documenti contabili. Infatti, i vari atti contabili mancano di nesso logico-funzionale, poiché le operazioni definite 01.01.2015 non trovano riflesso nella gestione dell'esercizio, impattando sugli equilibri di bilancio e sul saldo finanziario da conseguire ai fini del rispetto del patto di stabilità (principio della coerenza). Ancora, i documenti contabili esaminati non assicurano il rispetto formale e sostanziale delle norme che ne disciplinano la redazione, anche con riguardo ai principi contabili generali e applicati (principio di correttezza).

Non solo, stante a quanto approvato con la delibera di riaccertamento straordinario, l'Ente avrebbe dovuto iscrivere nel bilancio di previsione 2015 le seguenti poste contabili:

Alla data del 01.01.2015 da delibera di riaccertamento straordinario		
ENTRATA		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	€	142.558,43
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	€	929.180,35
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	€	-
SPESA		
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	€	882.654,05
Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	€	70.900,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale	€	3.128,40
	€	115.056,33
TOTALE	€	1.071.738,78
	€	1.071.738,78

Diversamente, iscrivendo nella parte entrata del bilancio di previsione 2015 importi inferiori a titolo di FPV (€ 139.430,03 per la parte corrente; € 814.124,02 per la parte capitale) rispetto a quanto determinato in sede di riaccertamento straordinario, di fatto, viene meno l'uguaglianza delle entrate e spese secondo quanto esposto nella tabella soprariportata. In sede di misure correttive, l'Ente dovrà indicare la fonte di finanziamento di tale differenza e dovrà fornire lo "stralcio" del bilancio di previsione 2015 a riprova della iniziale iscrizione a previsione del FPV in parte spesa (corrente e capitale).

Ulteriormente, in sede istruttoria è emersa la cancellazione definitiva dell'importo di € 619,75 a titolo di fondo di riserva. In ordine a ciò, l'Ente ha chiarito che tale importo *"deriva da un errore compiuto nel 1996 ove, anziché procedere al prelevamento dal fondo di riserva ed incrementare il capitolo di spesa interessato, è stato impegnato direttamente il fondo di riserva. Naturalmente la giusta procedura contabile avrebbe determinato il residuo euro 619,75 sul capitolo a partire dal 1996."*

Si precisa che il fondo di riserva consiste in una posta contabile che non può essere impegnata né costituire residuo passivo. Infatti, il fondo di riserva può essere utilizzato soltanto al fine di prelevare le relative disponibilità e di stornarle su altri stanziamenti di bilancio risultati carenti in corso di anno. Proprio dalla natura stessa del suddetto ne deriva il suo utilizzo, poiché si tratta di un accantonamento di risorse su cui non possono essere direttamente imputati atti di spesa. Inoltre, la natura grossolana dell'errore compiuto non poteva scampare alla verifica annuale di riaccertamento ordinario dei residui dei precedenti esercizi. Quindi, l'eliminazione definitiva del residuo passivo erroneamente determinato fin dal 1996 avrebbe dovuto esulare dalle operazioni di riaccertamento straordinario e, non avrebbe dovuto produrre effetti sulla rideterminazione del risultato di amministrazione al 01.01.2015.

Quanto poi ai chiarimenti richiesti in sede istruttoria in ordine alla natura del residuo passivo eliminato denominato "Fondi patto stabilità" (€ 19.000,00), l'Ente ha dichiarato che *"proviene dall'anno 2014, ed è riferito ad un'opera da realizzare con entrate correnti rinviata alle esigenze di rispettare il patto di stabilità"*. In effetti nell'esercizio 2014, il Revisore dei Conti ha dichiarato sul questionario che l'importo di € 19.000,00 c.a., confluito nell'equilibrio economico-finanziario, corrisponde ad "accertamenti ICI" da destinare a spese in conto capitale. Di tale somma solo l'esiguo importo di € 554,29 è stato incassato nel corso dell'esercizio 2015. D'altra parte, il correlato impegno di spesa di competenza 2014 è stato mantenuto nel conto consuntivo 2014, ma è stato definitivamente eliminato al 01.01.2015 con le operazioni di riaccertamento straordinario.

Ne deriva che l'Ente ha conseguito un duplice beneficio per il precitato importo di € 19.000,00. Infatti, da una parte, ha migliorato il saldo finanziario conseguito ai fini del rispetto del patto di stabilità 2014, mantenendo tale importo tra gli accertamenti correnti. D'altra parte, ha migliorato il risultato di amministrazione rideterminato al 01.01.2015 eliminando il correlato residuo passivo (in fase di riaccertamento straordinario).

Tra l'altro, l'economia derivante dalla cancellazione definitiva del residuo passivo in esame (€ 19.000,00) non risulta confluita nel risultato di amministrazione nella parte destinata agli investimenti. Pertanto, in sede di misure correttive l'Ente dovrà motivare tale assenza.

Equilibrio economico finanziario

In sede istruttoria, era stato chiesto all'Ente di chiarire le discordanze rilevate nell'equilibrio economico finanziario, come di seguito riportate:

- mancato computo del FPV di parte spesa corrente (€ 110.870,14) e in conto capitale (€ 188.229,03), riportati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e nel prospetto dell'evoluzione del FVP nel corso dell'esercizio 2015;
- diversa rappresentazione del FPV in entrata sia di parte corrente, sia di parte capitale, rispetto a quanto riportato dall'Allegato 5/1 Delibera GC n. 37/2015;
- assenza della quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario quantificata in euro 9.806,38 e della quota di avanzo applicato pari ad € 5.090,00.

Il Comune di Morano Calabro si è limitato a trasmettere il prospetto dell'equilibrio economico-finanziario ricompilato dal Revisore, con l'inserimento dei dati relativi del FPV di parte spesa corrente ed in conto capitale, la quota del disavanzo di riaccertamento e la quota di avanzo applicato, motivando gli scostamenti come un mero errore di compilazione. Nonostante ciò, la Sezione ritiene che l'equilibrio risulta comunque compromesso a causa del permanere delle quote di FPV in

entrata riportate nelle scritture contabili e discordanti dalla loro determinazione al 01.01.2015, come esposto al punto precedente.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Nell'esercizio 2015, le entrate straordinarie derivanti dal recupero evasione tributaria (€ 16.648,23) e dalla vendita materiale legnoso (€ 67.986,40) hanno finanziato in parte spesa di omologa natura (€ 35.243,47), ed in parte (€ 49.391,16) spesa corrente indifferenziata. Nel fornire chiarimenti, l'Ente ha dichiarato testualmente che: *"gli Organi di indirizzo del Comune di Morano Calabro (CS) spiegano che la scelta di utilizzare entrate avente carattere non ripetitivo per spesa corrente indifferenziata, contestualizzata per il solo 2015 (e non anche nel bilancio 2016 e 2017), deriva dal ritardo nella realizzazione dei progetti di sostituzione dei vecchi organi illuminanti a vapore di mercurio con la nuova tecnologia led, che se realizzato nei tempi asupicati, avrebbe comportato un risparmio di circa 60.000,00 euro..... Pertanto, una diversa scelta amministrativa avrebbe comportato, necessariamente, un maggior carico tributario sulla collettività in una situazione economica già difficile e/o una diminuzione dei servizi. Essendo tale scelta amministrativa limitata ad una sola ed unica annualità si è ritenuto opportuno utilizzare le entrate correnti non ripetitive."*

Pur prendendo atto di quanto asserito dall'Ente, il modus operandi non è conforme al principio contabile n.2, p.20, il quale dispone che i proventi di carattere eccezionale devono essere finalizzati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere straordinario.

Altrettanto azzardata è stata la scelta dell'amministrazione di ricercare la copertura finanziaria di spese correnti ordinarie, ricorrenti e consolidate in entrate non ricorrenti e sottoposte ad un certo grado di aleatorietà, sia dal punto di vista degli accertamenti sia delle riscossioni. Pertanto, la Sezione ritiene doveroso evidenziare in proposito che tale decisione dell'Ente, se reiterata, oltre a non essere evidentemente espressione di una sana gestione, lo espone al rischio di futuri squilibri di bilancio. Tale rischio si concretizza maggiormente in assenza di corrispondenti riscossioni.

Composizione del risultato di amministrazione

In sede istruttoria era stato chiesto all'Ente di trasmettere il prospetto di calcolo del FCDE determinato in sede di riaccertamento straordinario. A tal proposito, si osserva che l'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 stabilisce che: *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti."*

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.....".

Nel caso di specie, il prospetto trasmesso dall'Ente non ha rispettato quanto disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in quanto, per la costruzione del FCDE al 01.01.2015, non ha utilizzato come base di calcolo i residui attivi iniziali delle risorse individuate, bensì gli accertamenti in conto residui. Ebbene, pur essendo di competenza della gestione dei residui, tali accertamenti derivano dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011. Quindi, gli accertamenti in conto residui non rispecchiano i residui iniziali delle risorse considerate nel prospetto, ma esprimono solo le risultanze dei residui a seguito della revisione annuale dello stock residuale. Ciò avviene in linea generale per tutte le annualità del quinquennio 2010/2014 presenti nel prospetto trasmesso dall'Ente, tranne che per le risorse di seguito riportate:

- nell'esercizio 2011, per le risorse "ICI-IMU accertamenti" e "addizionale erariale sulla tassa smaltimento" gli accertamenti in conto residui coincidono con i residui iniziali;
- nell'esercizio 2011, per la risorsa "tassa sui rifiuti" sono stati considerati i residui iniziali.

Ulteriore anomalia si rinviene per le risorse relative al Servizio idrico integrato degli esercizi 2010-2011-2012, dato che, non solo vengono esclusi dal computo del FCDE i residui iniziali, ma vengono considerati degli importi ancora inferiori anche rispetto agli accertamenti in c/residui. Inoltre, l'Ente non ha esposto alcuna motivazione in ordine alle esclusioni di risorse dalla base di calcolo, nonostante, la Sezione avesse chiesto di indicare i capitoli di entrata considerati e le eventuali motivate esclusioni di risorse dalla base di calcolo.

Quindi, l'accantonamento a FCDE determinato dall'Ente in sede di riaccertamento straordinario apparirebbe sottostimato. Inoltre, l'Ente ha utilizzato il metodo semplificato per la determinazione del FCDE al 31.12.2015, come di seguito genericamente esposto:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cul il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cul il rendiconto si riferisce

Ne deriva che l'eventuale errata quantificazione del FCDE al 01.01.2015 si ripercuote sull'accantonamento a FCDE in sede di consuntivo 2015.

In sede di misure correttive, l'Ente dovrà indicare eventuali ulteriori elementi giustificativi di tale discordanze. In aggiunta, si rammenta che *"non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale"* (principio contabile applicato punto 3.3). Questo è il caso dell'addizionale provinciale sui rifiuti.

Ulteriormente, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 trasmesso dall'Ente, si evidenzia l'allocazione delle passività potenziali (€ 28.374,45 -Fondo rischi futuri"; € 55.482,40-Accantonamento Addizionale IRPEF; € 2.128,15 indennità di fine mandato sindaco) nella parte vincolata anziché nella parte accantonata, secondo quanto disposto dall'art. 187 TUEL e dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2.

12/01/2018
MORANO CALABRO

Flussi di cassa

L'Ente ha dichiarato che la discordanza della cassa vincolata determinata dallo stesso al 31/12/2015 (€ 389.660,96) rispetto a quanto indicato dal Tesoriere (€ 418.405,92), deriva dal mancato invio della determina di quantificazione della medesima. Così operando, l'Ente ha contravvenuto a quanto disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 10.6, il quale testualmente sancisce: *"All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014."*

h

Nondimeno, l'Organo di Revisione avrebbe dovuto rilevare la discordanza già durante il corso dell'esercizio attraverso le verifiche ordinarie di cassa di cui all'art. 223 del TUEL. Successivamente, a fine esercizio, l'Amministrazione avrebbe dovuto addivenire alla "parificazione" del Conto del Tesoriere, previo atto formale, quale atto propedeutico alla predisposizione del conto di bilancio. D'altra parte, lo stesso Tesoriere ha regolarizzato reversali d'incasso e mandati di pagamento vincolati per l'intero esercizio 2015, senza avere contezza dell'effettiva giacenza di cassa vincolata di partenza al 01.01.2015. Quindi, attesa la duplice contabilità degli incassi vincolati in capo all'Amministrazione ed al Tesoriere, il Comune di Morano Calabro non ha agito con diligenza, compromettendo la regolarità delle operazioni di tesoreria.

Fondo pluriennale vincolato

In sede istruttoria è emerso che i valori dei FPV per spese correnti (€ 110.870,14) e per spese in conto capitale (€ 188.229,03) approvati in fase di consuntivo 2015, non coincidono con i FPV di entrata esposti sui prospetti degli equilibri di bilancio e di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il bilancio 2016/2018 (€ 107.741,74 ed € 73.172,70).

L'Ente ha giustificato la discrasia con il medesimo errore interpretativo della norma, già chiarito nel precedente paragrafo relativo al riaccertamento straordinario. Inoltre, lo stesso ha dichiarato testualmente: *"la predetta situazione è stata sanata nel corso 2016, su segnalazione della RGS, in sede di comunicazione del monitoraggio del pareggio di Bilancio di Giungo 2016"*. In sostanza, la reiterata iscrizione in bilancio dei FPV in entrata discordanti da quelli in spesa dell'esercizio precedente, determina la ripetuta errata trasposizione dei dati contabili anche dall'esercizio 2015 all'esercizio 2016. Tale comportamento configura la violazione del principio contabile applicato al punto 5.4, il quale dispone: *"L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente."*

Gestione dei residui

Con riferimento alla lentezza di monetizzazione delle partite attive residuali iniziali del Titolo III delle entrate e del Titolo I della spesa, gli Organi di indirizzo dell'Ente hanno chiarito di *"aver provveduto esclusivamente al sollecito delle partite debitorie, mentre, non si è provveduto al coattivo stante l'incertezza sul futuro di Equitalia."*

Pur prendendo atto di quanto asserito dall'Ente, ciò non fornisce giustificazione per la mancata attivazione delle procedure coattive. A tal proposito, si rammenta che il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 9.1 sancisce: *"Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive."*

Servizi conto terzi

Il Comune di Morano Calabro (CS) ha fornito l'elenco dei delle voci contabili ricomprese tra i servizi conto terzi, per l'importo di € 733.074,33. E' necessario tener conto che i servizi conto terzi e le partite di giro comprendono le operazioni eseguite per conto di altri soggetti ed in assenza di qualsiasi

discrezionalità ed autonomia da parte dell'Ente (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 7). Pertanto, in sede di misure correttive dovrà indicare se in ragione delle spese per "Rimborso spese notifica, Trasferimenti protezione civile sisma, Recupero spese sentenza Corte Conti, Spese commissione gara istituto comprensivo" ha esercitato potere decisionale in merito all'ammontare, tempi e destinatari della spesa.


Rapporto sulla tempestività dei pagamenti e D.L. 35/2013

In riferimento al rilievo posto dall'Organo di Revisione sulla puntuale ricognizione del contenzioso esistente, al fine della verifica della congruità dell'importo accantonato, l'Ente ha dichiarato che si è provveduto alla ricognizione degli incarichi legali affidati, senza giungere ad alcuna puntuale valutazione degli stessi. Ne deriva che non essendoci piena consapevolezza del contenzioso in essere, qualsiasi accantonamento a titolo di fondo rischi e contenzioso, potrebbe non essere congruo e inattendibile. Tale circostanza pone l'Ente a sottovalutare e/o a sopravvalutare potenziali rischi di soccombenza, impattando sull'ordinaria gestione e sugli equilibri di bilancio. Difatti, potrebbero emergere delle passività rimaste latenti ovvero l'eccessiva prudenza potrebbe condizionare il normale funzionamento dell'Ente.

Quanto poi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2015 per € 86.484,36, si fa presente che l'informazione rinvenibile dal portale di Finanza Locale deve essere in linea con quanto riconosciuto complessivamente dall'Ente. La quota dell'anno 2015 di € 16.000,00, derivante da un formale piano di rateizzazione, deve intendersi come ammontare da coprire finanziariamente nell'esercizio medesimo. Si rammenta che l'art. 194 del Tuel comma 2 dispone: *"Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori."* Pertanto, in sede di misure correttive l'Ente dovrà riferire sulla durata e sull'importo delle rate del piano convenuto.

Rinegoziazione mutui

In sede istruttoria era stato chiesto all'Ente di specificare l'allocazione nelle scritture contabili delle risorse in entrata e spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui. L'economia di bilancio prodotta da tale operazione, pari a euro 47.567,10, risultava destinata a "spesa in conto capitale". Tuttavia, l'Ente ha dichiarato di aver destinato a spesa corrente le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, seppur senza indicare quanto richiesto in ordine all'allocazione in bilancio di tali economie. Tenuto conto della discordanza nelle attestazioni, in sede di misure correttive, l'Ente dovrà fornire riprova di quanto dichiarato.



①

Patto stabilità

Nell'esercizio 2015, sussisteva ancora l'obbligo del raggiungimento del saldo finanziario di competenza mista sulla base degli accertamenti ed impegni correnti e delle riscossioni e pagamenti in conto capitale. Nel medesimo esercizio, doveva essere sommato il valore del FPV di parte entrata e sottratto il FPV di parte spesa agli accertamenti correnti. Inoltre, agli impegni di parte corrente doveva essere sommato il valore del FCDE stanziato nella competenza del bilancio 2015. Dagli incassi e dai pagamenti in conto capitale rientranti nel computo del saldo finanziario del patto di stabilità, rispettivamente pari ad € 1.148.254,81 ed € 1.188.182,25, sono state operate esclusioni, rispettivamente pari ad € 1.064.000,00 in parte entrata ed € 1.075.000,00 in parte spesa, a titolo di entrate e spese proveniente direttamente e indirettamente dall'UE. Attese le consistenti esclusioni effettuate, in sede di misure correttive, si dovranno fornire gli atti a supporto delle stesse. Altresì, si dovrà notiziare in ordine al codice di bilancio 4.02.1000 voce 1000 della parte entrata "trasferimenti straordinari di capitale dello stato - risorse (ministero istr. mutuo cassa- edilizia scolastica)."

Organismi partecipati

In sede istruttoria, erano stati chiesti chiarimenti all'Ente in ordine alla partecipazione diretta nella Cosenza acque Spa (oggetto sociale: fornitura acque, rete fognaria e attività di gestione rifiuti e risanamento) in liquidazione, ed allo stato della procedura di liquidazione. Il Comune di Morano Calabro (CS), con apposita nota alla suddetta società partecipata, ha richiesto notizie sullo stato di definizione della procedura di liquidazione, senza però, avere alcuna risposta in merito. Anche in questo caso, l'Ente non ha alcuna consapevolezza dei rischi o di eventuali benefici derivanti dalla precitata operazione di liquidazione. Ciò non consente una sana, prudente e veritiera gestione dell'Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nell'esercizio delle funzioni conferite dalla legge, in relazione al controllo sul rendiconto dell'esercizio 2015 del Comune di Morano Calabro:

DICHIARA

- 1) che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione:
l'inosservanza dei principi generali n. 5, 10 e 11 contenuti nell'Allegato n. 1 previsto dall'art. 3, comma 1 D. Lgs. 118/2011 circa la correttezza, la coerenza e la continuità dei dati contabili; la violazione del principio contabile

n. 2 post. 20 su destinazione dei proventi di carattere straordinario; la violazione del principio contabile applicato al punto 10.6, in ordine alla mancata comunicazione formale della quantificazione della giacenza di cassa vincolata 01.01.2015 al tesoriere; violazione del principio contabile applicato al punto 5.4, circa la divergenza dei FPV iscritti in entrata ed i fondi stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente;

2) che costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: l'errata gestione del fondo di riserva riferito al 1996 e fino alla fase di riaccertamento straordinario; l'errata rappresentazione delle poste concernenti la determinazione dei FPV in entrata; errata quantificazione del FCDE al 01.01.2015; errata esposizione nella parte vincolata di poste da allocare tra gli accantonamenti (indennità di fine mandato, Fondo rischi futuri, accantonamento Addizionale IRPEF); lentezza di riscossione dei crediti del Titolo III e di smaltimento dei debiti del Titolo I; mancato avvio di procedure coattive per il recupero dei crediti; inadeguata ricognizione del contenzioso.

PRESCRIVE

che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione.

DELIBERA

che copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni, dalla notifica della presente deliberazione, previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013.



B

ORDINA


che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia comunicata, tramite posta elettronica certificata (PEC):

- al Presidente del Consiglio comunale di Morano Calabro (CS);
- al Sindaco di Morano Calabro (CS),
- all'Organo di revisione di Morano Calabro (CS)

Così deliberato in Catanzaro nella Camera di consiglio del 22 novembre 2017.


Il Magistrato relatore

Dott. Francesco Antonio Musolino



Il Presidente

Dott. Tommaso Salamone



Depositata in segreteria il giorno **22 NOV. 2017**

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 14 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, **23 NOV. 2017**

